



3 giugno 2019

---

**Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)**

**(sviluppo dell'acquis di Schengen)**

**e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
1.1	Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) .....	3
1.2	Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).....	4
<b>2</b>	<b>Svolgimento della consultazione e panoramica sui risultati .....</b>	<b>5</b>
2.1	Osservazioni introduttive .....	5
2.2	Riassunto dei risultati della consultazione.....	5
2.3	Risultati riguardanti ETIAS.....	6
2.4	Risultati riguardanti la modifica della LStrl .....	14
<b>3</b>	<b>Elenco dei partecipanti.....</b>	<b>15</b>

## 1 Situazione iniziale

La consultazione effettuata si riferiva a due progetti. Il primo riguarda il recepimento e l'approvazione del regolamento (UE) 2018/1240<sup>1</sup> che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (cfr. n. 1.1). Il secondo progetto riguarda una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) (cfr. n. 1.2).

### 1.1 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE il 12 settembre 2018 ma notificato alla Svizzera già precedentemente, il 7 settembre 2018, in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha approvato il recepimento del regolamento il 10 ottobre 2018, su riserva dell'approvazione del Parlamento.

Per espletare la procedura nazionale di approvazione, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni, che scade il 12 settembre 2020. Una proroga è possibile nel singolo caso se l'applicazione dell'atto normativo all'interno dello spazio Schengen è prevista soltanto per una data posteriore, come nel presente caso. Se dapprima la messa in esercizio di ETIAS nello spazio Schengen era prevista per il primo trimestre 2021, secondo la più recente pianificazione è stata spostata addirittura alla fine del 2022<sup>3</sup>.

Il 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione, durata fino al 20 maggio 2019.

Con ETIAS viene istituito nello spazio Schengen un sistema di autorizzazione ai viaggi (simile all'ESTA<sup>4</sup> negli USA). I cittadini di Stati terzi esonerati dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un breve soggiorno sono obbligati, con poche eccezioni, a richiedere in rete e prima del loro viaggio un'autorizzazione soggetta a un emolumento di sette euro e valida per tre anni.

L'autorizzazione ai viaggi ETIAS non garantisce alcun diritto d'entrata nello spazio Schengen. Essa costituisce una nuova condizione, oltre a quelle già vigenti del Codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, risorse sufficienti, ecc.), affinché i cittadini di Stati terzi esonerati dall'obbligo del visto possano entrare nello spazio Schengen. Con il nuovo regolamento anche le imprese di trasporto passeggeri devono dunque verificare alla partenza che i loro passeggeri appartenenti a questa categoria siano in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS. L'idea è che grazie a questo esame preliminare il nuovo sistema incrementi l'efficacia dei controlli di frontiera e colmi le lacune in materia di informazioni e sicurezza.

Prima della partenza, i dati forniti dal viaggiatore sono controllati per quanto riguarda determinati rischi (messa a rischio della sicurezza, immigrazione illegale, pericolo per la sanità

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU. L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

<sup>2</sup> RS 142.20

<sup>3</sup> La Commissione europea determina la data a partire dalla quale l'ETIAS entra in funzione (art. 88 regolamento [UE] 2018/1240). Ne sono escluse determinate disposizioni riguardanti in particolare l'attuazione tecnica di ETIAS che sono in vigore già dal 9 ottobre 2018.

<sup>4</sup> «Electronic System for travel authorisation»

pubblica) consultando i sistemi d'informazione Schengen/Dublino<sup>5</sup> e le banche dati di Interpol<sup>6</sup> nonché l'elenco di controllo ETIAS<sup>7</sup>. In assenza di riscontri di questa ricerca automatizzata, è rilasciata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se invece dalla ricerca in uno dei sistemi consultati risulta un riscontro poi confermato dall'unità centrale ETIAS, quest'ultima trasmette la domanda all'unità nazionale ETIAS del competente Stato Schengen, che elabora le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS e decide definitivamente in merito al rilascio dell'autorizzazione, se del caso consultando altre unità nazionali ETIAS ed Europol.

Con questo sistema si intende conseguire un rapporto equilibrato tra la garanzia della mobilità e il potenziamento della sicurezza. Al contempo, la verifica preliminare è intesa agevolare l'entrata legale nello spazio Schengen senza l'obbligo del visto.

## 1.2 Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Nella LStrI occorre esplicitare che in quanto autorità designata il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) soggiace alla legge federale del 28 settembre 2018<sup>8</sup> che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, LPDS) per quanto concerne il trattamento dei dati tratti dal Sistema d'informazione Visti (VIS) e dal Sistema europeo di ingressi/uscite (EES). Questa modifica ha tuttavia carattere temporaneo e dovrebbe decadere con l'entrata in vigore della riveduta legge sulla protezione dei dati.

---

<sup>5</sup> **SIS**: Sistema d'informazione di Schengen; **EES**: Sistema europeo di ingressi/uscite; **VIS**: Sistema d'informazione Visti; **Eurodac**: banca dati in cui sono registrate le impronte digitali di persone che presentano una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate mentre cercano di entrare illegalmente; dati **Europol**: dati dell'agenzia dell'UE per la cooperazione nel settore del perseguimento penale.

<sup>6</sup> **SLTD**: banca dati di Interpol per i documenti di viaggio rubati o persi; **TDAWN**: banca dati di Interpol per la registrazione di documenti di viaggio associati a segnalazioni.

<sup>7</sup> L'elenco è costituito da dati di persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o di persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 in combinato disposto con art. 35 del regolamento ETIAS). Dopo una verifica preliminare, i dati sono inseriti nell'elenco di controllo ETIAS da parte di Europol o dagli Stati Schengen. In Svizzera questi compiti saranno assunti da fedpol e dal SIC.

<sup>8</sup> FF 2018 5079, RU..., RS ...

## 2 Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati

### 2.1 Osservazioni introduttive

Dal presente rapporto emerge quali disposizioni sono state accolte favorevolmente, negativamente o con scetticismo e se sono state proposte modifiche. Ove un partecipante approvi il progetto in maniera generale si dà per acquisito che accetta tutte le disposizioni salvo quelle che respinge espressamente. Ove un partecipante respinga il progetto in maniera generale si dà per acquisito che respinge tutte le disposizioni salvo quelle che approva espressamente.

Il presente rapporto costituisce una sintesi dei risultati della consultazione. L'elenco dei partecipanti è reperibile al numero 3. Per le motivazioni circostanziate si rimanda ai pareri originali<sup>9</sup>.

### 2.2 Riassunto dei risultati della consultazione

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere c-e della legge sulla consultazione (LCo)<sup>10</sup> è stata svolta una consultazione.

Sono pervenuti 41 pareri. In totale si sono pronunciati per scritto 26 Cantoni, 3 partiti, 3 associazioni mantello, **TF** e **TAF** nonché 7 altre cerchie interessate. 7 partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi (**TF**, **EFS**, **KID**, **NW**, **SAV**, **SKG** e **SZ**).

**TAF** attira l'attenzione sul fatto che il progetto si ripercuoterà sul suo onere di lavoro a causa dei probabili ricorsi supplementari.

**AG**, **AR**, **BE**, **BS**, **FR**, **GL**, **NE**, **OW** e **TG** approvano il progetto e quindi anche le necessarie modifiche di legge senza formulare ulteriori osservazioni.

**AI**, **BL**, **GE**, **GR**, **JU**, **LU**, **SG**, **SH**, **SO**, **TI**, **UR**, **VD**, **VS**, **ZH** e **ZG** nonché **PLR**, **UDC**, **UCS**, **SWISS**, **CDDGP** e **ASM** approvano in linea di massima il progetto nel suo insieme e formulano alcune osservazioni.

Il parere di **ASM** è sostenuto esplicitamente da **UR**.

**USS** e **PS** criticano il progetto e lo sostengono con riserve. **USS** sottolinea tuttavia di avere finora sempre difeso l'accordo di Schengen e di non essere intenzionato a cambiare rotta. Anche il **PS** difende in linea di principio la partecipazione svizzera a Schengen e manterrà questa posizione. **USS** e **PS** chiedono però senso della misura nell'applicazione (in particolare nell'ambito della proporzionalità e della protezione dei dati).

Anche **AsyLex** ha una posizione critica nei confronti di ETIAS in quanto il sistema costituisce un ulteriore ostacolo per i richiedenti l'asilo provenienti da Paesi esonerati dall'obbligo del visto, rendendo in tal modo più difficile l'entrata legale e sicura nello spazio Schengen.

<sup>9</sup> Rapporto sui risultati della consultazione all'indirizzo [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Consultazioni concluse > 2019 > DFGP

<sup>10</sup> RS 172.061

## 2.3 Risultati riguardanti ETIAS

### Utilità di ETIAS e miglioramento della sicurezza interna

**GE, JU, SO e ASM** ritengono che ETIAS costituisca un complemento utile alle disposizioni vigenti in materia di visti.

Secondo **BL**, ETIAS consente una verifica completa e sistematica delle condizioni d'entrata. Il nuovo obbligo per i viaggiatori attualmente esonerati dall'obbligo del visto per gli Stati Schengen di sottoporsi a una verifica di sicurezza colma una lacuna determinante del diritto vigente. Il sistema ETIAS si rivelerà efficace in particolare per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse, vicino alla frontiera, dato che i viaggiatori privi di un'autorizzazione ai viaggi valida non potranno entrare in Svizzera.

Anche **UDC** reputa in linea di principio opportuna una verifica precedente l'entrata e considera inoltre positivo che la Svizzera possa eccezionalmente autorizzare l'entrata e il soggiorno nel proprio territorio anche in caso di una decisione negativa. **UDC** si chiede però in che modo gli altri Stati Schengen gestiranno questa disposizione derogatoria, dato che la limitazione al corrispondente territorio statale non può essere applicata efficacemente a causa della mancanza di controlli sistematici alle frontiere interne.

**CDDGP e UR** si aspettano che l'introduzione di ETIAS possa fornire un contributo importante all'efficienza dei controlli alle frontiere nonché alla lotta della migrazione irregolare e in particolare al soggiorno illegale nello spazio Schengen («overstay», sans-papiers, turismo del crimine). Anche **ZG** si augura che la nuova autorizzazione ai viaggi ETIAS consenta di aumentare l'efficacia dei controlli alle frontiere nonché della lotta e della prevenzione della migrazione illegale e dei reati gravi. Pure **BL, GE e UR** giudicano positiva l'introduzione di ETIAS in quanto permetterà di migliorare la sicurezza nello spazio Schengen.

**CDDGP** ritiene che ETIAS costituisca un complemento sensato all'attuale gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Secondo **JU e LU**, una gestione efficace delle frontiere esterne è imprescindibile per garantire la libera circolazione nello spazio Schengen. Per **GE e LU**, ETIAS rappresenta un buon compromesso tra la garanzia della mobilità e il potenziamento della sicurezza nello spazio Schengen. **BL e TI** si attendono una diminuzione dei rifiuti d'entrata nel quadro dei controlli alle frontiere esterne di Schengen.

Secondo **JU, UR e ASM**, ETIAS deve consentire controlli rapidi alle frontiere anche in caso di importanti flussi di turisti, visitatori e viaggiatori economici. ETIAS deve servire ad accelerare i controlli al passaggio di confine e permettere di approfondire i controlli di polizia.

Anche **UCS** sostiene il progetto, sottolineando l'utilità di facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni anche a livello europeo, in particolare considerando l'aumento della mobilità e del traffico transfrontaliero per motivi di tempo libero o di affari.

Pure **SWISS** approva in linea di principio l'intenzione della Svizzera di partecipare a ETIAS e di recepire le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen. Sottolinea che la partecipazione a Schengen è molto importante per il traffico aereo e costituisce un fattore della concorrenzialità del settore e del turismo in Svizzera. Il recepimento di questo sviluppo di Schengen è indicato già solo in considerazione delle conseguenze di un eventuale rifiuto di recepimento secondo l'articolo 7 dell'Accordo di associazione a Schengen. **SWISS** considera ETIAS opportuno anche dal punto di vista materiale.

Pur ritenendolo, sotto il profilo della prevenzione speciale, uno strumento in linea di massima adeguato per migliorare la sicurezza interna, **BL** sottolinea che probabilmente la stragrande maggioranza dei terroristi e criminali contemplati dal presente regolamento UE non si attiene alle istruzioni per l'entrata e solo in pochi casi attraversa le frontiere Schengen in maniera

legale. A sostegno della sua argomentazione cita gli esempi dello «scouting» e dell'entrata degli attentatori di Parigi del 13 novembre 2015.

**SO** evidenzia i grandi vantaggi di questo nuovo sistema di autorizzazione nella lotta alla migrazione irregolare e al soggiorno illegale nello spazio Schengen. Al pari di **BL**, rileva però che non è in grado di impedire completamente l'immigrazione illegale. Le persone intenzionate a entrare o a soggiornare illegalmente nello spazio Schengen non si sottoporrebbero alla procedura e continuerebbero a entrare nello spazio Schengen attraverso il «confine verde», eludendo i controlli. La problematica legata alle imprese di trasporto quali le compagnie ferroviarie o di autobus è nota e ETIAS non la risolverà.

**GR** dubita che l'attuazione di ETIAS permetta effettivamente di migliorare la sicurezza. In linea di principio, pur potendo contribuire all'efficienza della gestione delle frontiere esterne, l'implementazione di un simile sistema ha senso soltanto se al contempo alle frontiere esterne esiste una protezione efficace contro la migrazione irregolare, il che non è attualmente il caso. Date le circostanze, l'obiettivo di questo sviluppo di Schengen, ossia migliorare la situazione in materia di sicurezza, non è realizzabile. Infatti, le persone che rappresentano effettivamente un pericolo per la sicurezza non si sottoporranno alla procedura di registrazione preliminare.

**BL** attira l'attenzione sul fatto che le prescrizioni giuridiche di ETIAS non permettono di rilevare i cittadini di Stati con strutture politiche interne estremamente critiche, il che costituisce a sua volta una lacuna del sistema sui cui occorre riflettere.

**BL** rileva inoltre che sussiste un certo rischio nel caso in cui una persona sospettata di attività terroristiche ha un nome uguale o simile a un normale viaggiatore. La questione deve poter essere rettificata con un onere proporzionato.

**USS** e **PS** considerano poco opportuno introdurre, in aggiunta al vigente obbligo del visto, un nuovo obbligo di ottenere un'autorizzazione ai viaggi per cittadini di Stati terzi. Ciò pone i cittadini di Stati terzi finora esonerati dall'obbligo del visto sotto una luce di generale sospetto. Per di più vi è il pericolo dell'arbitrarietà, poiché per negare l'autorizzazione ai viaggi sono sufficienti indicazioni o motivi fondati per ritenere che sussista un rischio di migrazione illegale oppure un pericolo per la sicurezza o la sanità pubblica. Sono sufficienti indizi e non deve essere stato commesso un reato. **USS** e **PS** ritengono poco chiaro su quale base vada effettuata questa valutazione e sono pertanto molto critici nei confronti del progetto.

Anche **AsyLex** ha una posizione critica. L'ostacolo supplementare indurrà i richiedenti l'asilo a ricorrere in maggior misura all'immigrazione illegale, mettendo in tal modo inutilmente in pericolo la loro vita. Respinge con decisione misure che consentiranno agli Stati Schengen di rafforzare ulteriormente le frontiere esterne. La Svizzera e gli altri Stati europei sono invitati a creare vie d'immigrazione legali per i richiedenti l'asilo e a porre fine alle catastrofi umanitarie sulle rotte migratorie irregolari. In questo contesto **AsyLex** richiama la tradizione umanitaria della Svizzera e i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e dalla CEDU.

### **Convenzione aggiuntiva**

**AI** si attende che la Confederazione si impegni con decisione a favore di una soluzione contrattuale per quanto concerne la partecipazione alle eccedenze derivanti dai proventi degli emolumenti e, in caso di deficit, ai costi d'esercizio.

**PLR** deplora che non abbiano ancora potuto essere chiarite tutte le questioni relative al finanziamento di ETIAS da parte degli Stati Schengen. **PLR** sostiene il Consiglio federale nella negoziazione di una convenzione aggiuntiva e così come **SO** approva pure la delega delle competenze al Consiglio federale per la conclusione di tale convenzione.

### **Ambito di applicazione dell'ETIAS (art. 2 del regolamento [UE] 2018/1240)**

**UDC** trova incomprensibile che ai famigliari di cittadini UE e di cittadini di Stati terzi siano accordate certe agevolazioni in materia di emolumenti e criteri di verifica. Ritiene che proprio nel caso dei famigliari sussista particolarmente il rischio che superino la durata di soggiorno concessa o che intendano addirittura stabilirsi presso la famiglia. **UDC** intravede un grosso rischio nel caso degli Svizzeri naturalizzati, che a suo dire costituiscono una importante diaspora e intrattengono contatti stretti con i loro parenti in Stati più poveri esonerati dall'obbligo del visto, segnatamente gli Stati balcanici.

**AsyLex** approva per contro il fatto che l'ETIAS non si applica ai rifugiati riconosciuti, agli apolidi e ad altre persone autorizzate a soggiornare in uno Stato Schengen. A suo avviso, le persone perseguitate devono poter essere riconosciute come rifugiati. **AsyLex** esorta la Svizzera e gli altri Stati europei a esaminare lo statuto di rifugiato delle persone prima che queste siano costrette a correre rischi sulla via migratoria irregolare.

### **Persone soggette all'obbligo del visto per la zona di transito**

**GE** pone la questione se non sia opportuno registrare in ETIAS anche le persone soggette all'obbligo del visto per la zona di transito.

### **Disposizioni relative alla verifica (art. 20 del regolamento [UE] 2018/1240)**

Secondo **AsyLex** le disposizioni di ETIAS relative alla verifica alimentano il timore che il sistema sia un ulteriore strumento volto a prevenire la migrazione e non miri a regolamentarla. Sempre secondo questo partecipante, le suddette disposizioni sono impiegate come uno strumento di profilazione, per cui è indispensabile che le conseguenti ingerenze nei diritti fondamentali possano essere giustificate dalla necessità e dalla proporzionalità. Ritiene problematica la poca trasparenza e la potenziale discontinuità delle disposizioni relative alla verifica poiché a determinate condizioni potrebbero essere strumentalizzate contro i richiedenti l'asilo. Se le disposizioni venissero regolarmente modificate in modo da aggiungere nuovi gruppi a quelli classificati come rappresentanti un rischio migratorio, ciò renderebbe ancor più difficile l'entrata legale per i richiedenti l'asilo.

### **Elenco di controllo (art. 34 e 35 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108a cpv. 2 e art. 108e cpv. 1 lett. b D-LStrl)**

**VD** ritiene che l'elenco di controllo vada utilizzato in modo molto restrittivo. Una persona deve esservi inserita soltanto sulla base di elementi oggettivi e sufficientemente motivati. Occorre rispettare i principi della proporzionalità e dell'esattezza. L'elenco va aggiornato costantemente. Di conseguenza, il Consiglio federale deve prevedere a livello di ordinanza procedure chiare al fine di garantire una prassi uniforme.

### **Rilascio di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limitata (art. 44 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108c cpv. 3 D-LStrl)**

**GR** considera poco pertinente che tramite ETIAS si preveda pure di prendere decisioni preliminari per motivi umanitari.

**ASM** solleva la questione se nell'elenco di cui all'articolo 108c capoverso 2 D-LStrl non debbano essere menzionati anche l'espulsione giudiziaria o il divieto d'entrata, che non sono registrati nel SIS.

**PS** e **AsyLex** approvano per contro espressamente la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi ETIAS per motivi umanitari. **PS** chiede di preservare imperativamente questa possibilità e di applicarla generosamente nella prassi. Anche **AsyLex** rimarca

che queste autorizzazioni ai viaggi vanno e devono essere utilizzate in casi eccezionali in quanto costituiscono un'importante alternativa alla migrazione irregolare. Il sistema ETIAS deve garantire che l'autorizzazione ai viaggi per motivi umanitari con validità territoriale e temporale limitata possa essere ottenuta prima dell'entrata nello spazio Schengen.

**Accesso delle autorità competenti in materia di migrazione ai dati conservati nell'ETIAS (art. 13 par. 4, 49 e 65 par. 3 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108e cpv. 2 lett. a D-LStrl)**

**TI, ZH, ASM e CDDGP** propongono che l'accesso delle autorità competenti in materia di migrazione all'ETIAS avvenga obbligatoriamente tramite il Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e in modo automatizzato (analogamente alla consultazione del SIS attuale).

Secondo **CDDGP** le autorità autorizzate devono poter consultare ETIAS con il minimo onere supplementare possibile. **LU** auspica che i diritti di accesso e consultazione nell'ETIAS siano disciplinati in modo chiaro e possibilmente semplice al fine di minimizzare l'onere supplementare prevedibile per i Cantoni.

**ASM** presume che entro l'installazione di ETIAS nel SIMIC (come promesso nel quadro del PA 19) saranno disponibili le fotografie corrispondenti alle singole persone registrate.

Anche **TI** auspica che le autorità migratorie cantonali abbiano accesso a ETIAS.

Pure **SO** approva che le autorità migratorie abbiano accesso a ETIAS se la consultazione di EES non ha dato riscontri. Ritiene che ciò sia molto importante per l'adozione di misure.

**ASM** ritiene che ETIAS permetterà di semplificare l'acquisizione di documenti dato che le informazioni relative a una persona devono essere depositate per l'entrata, per cui possono essere nuovamente consultate. A tal scopo è necessario che le autorità migratorie cantonali abbiano accesso al sistema per poter agire rapidamente.

**ASM** presume che la SEM pronunci definitivamente le autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed esige una dichiarazione chiara della SEM in merito.

**ASM** rileva che il SIMIC non è un dossier elettronico.

Secondo **ASM** si pone la questione se la SEM intenda:

- consultare anche la documentazione dei Cantoni per valutare le domande ETIAS (e chieda pertanto di visionare gli atti), o
- richiedere ai Cantoni un parere in merito a determinate domande.

In tal caso la questione dell'onere a carico dei Cantoni va rivalutata. Quanto all'accesso a ETIAS tramite SIMIC, **ASM** chiede se nel quadro della valutazione delle domande di visto anche i Cantoni possono accedere a ETIAS o se un accesso a ETIAS tramite SIMIC è possibile in ogni caso. Al riguardo è importante che le autorità migratorie cantonali abbiano un accesso totale a ETIAS e possano dunque anche constatare la verifica dell'autorizzazione e del rifiuto ai viaggi. **ASM** chiede se:

- in generale è possibile che tutti gli utenti SIMIC o almeno i collaboratori delle autorità migratorie cantonali abbiano accesso a ETIAS tramite SIMIC;
- a causa di ETIAS occorre attendersi un onere supplementare nel quadro delle domande di visto.

**UCS** e **ASM** chiedono che per quanto riguarda i diritti di accesso delle autorità migratorie cantonali e comunali e della SEM non siano emanate disposizioni esecutive eccessivamente restrittive (cfr. n. 3.1.6 e 3.1.7 del rapporto esplicativo).

**UCS** ritiene che le possibilità di consultazione debbano essere sostanzialmente le medesime per le diverse organizzazioni partner (SEM, fedpol, Corpo delle guardie di confine, organizzazioni di polizia cantonali e comunali, autorità migratorie e di polizia degli stranieri). Secondo **UCS** e **ASM**, il risultato della consultazione dovrebbe essere armonizzato di modo che anche un'autorità che non ha il diritto di acquisire informazioni dettagliate possa riconoscere la presenza di fatti rilevanti. **ASM** reputa necessario evitare che a causa di profili d'accesso differenti si giunga a risultati divergenti, con la conseguente perdita di efficacia. Ritiene inoltre che le organizzazioni interessate debbano potersi sostenere vicendevolmente ed efficacemente nell'accertamento dei fatti e che occorra considerare le particolarità della struttura federalistica della Svizzera nonché garantire che le norme cantonali relative alla delega alle autorità comunali possa esplicitare i loro effetti senza modifiche. Per questo motivo **UCS** chiede che si creino le medesime possibilità di accesso e di consultazione per i servizi federali così come per gli organi di polizia e le autorità cantonali e comunali.

**AsyLex** esprime per contro preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei dati in relazione all'accesso delle autorità migratorie ai dati conservati in ETIAS. Poiché questi ultimi sono in parte sensibili, è importante che siano trattati con la dovuta diligenza e non siano utilizzati per altri scopi (p. es. relativi alla procedura d'asilo). Già solo per questo motivo considera inquietante che la SEM sia designata quale unità nazionale ETIAS. Pur approvando in linea di principio la possibilità di trattare manualmente una domanda, reputa necessario garantire in seno alla SEM una separazione netta dei due settori dal punto di vista dei compiti e del personale.

#### **Accesso delle autorità di polizia cantonali a ETIAS nel quadro dei controlli all'interno del Paese**

**SH** e **ZH** auspicano che le autorità di polizia cantonali abbiano accesso a ETIAS nel quadro dei controlli di diritto degli stranieri all'interno del Paese. **SH** propone pertanto di non limitare la consultazione da parte del Corpo delle guardie di confine ai controlli i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen (art. 108e cpv. 2 lett. b D-LStrl), ma di estenderla a tutta la Svizzera. Anche **BL** è dell'opinione che le autorità di polizia cantonali o comunali che effettuano controlli di diritto degli stranieri all'interno del Paese debbano poter verificare l'esistenza di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Del medesimo parere è anche **UDC**, che appoggia la richiesta di **ZH** che le autorità di polizia cantonali abbiano accesso a ETIAS nel quadro dei controlli di diritto degli stranieri effettuati all'interno del Paese. Invita il Consiglio federale a esaminare la possibilità di creare una base legale nazionale per un tale diritto di accesso oppure ad adoperarsi a tal scopo in seno ai pertinenti organi nel quadro dell'associazione a Schengen.

#### **Accesso al sistema centrale ETIAS ai fini della prevenzione e del perseguimento penale di pericoli (art. 50 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108e cpv. 3–5 D-LStrl)**

**ZH** auspica una procedura di accesso semplice e praticabile (se possibile per via elettronica) ai dati delle autorità di perseguimento penale (art. 108e D-LStrl).

**BL** rileva che vi sono due possibili tipi di accesso per la polizia nazionale:

- tramite fedpol ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1240;
- tramite fedpol e successivamente Europol ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 53 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1240.

Al fine di mantenere la qualità, **BL** ritiene importante la scelta del tipo di accesso:

- in caso di accesso secondo l'articolo 52 paragrafo 2 del regolamento ETIAS, la consultazione è limitata a cognome e, se disponibile, nome o nomi, altri nomi, numero del documento di viaggio, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono, indirizzo IP, ed eventualmente in combinazione con cittadinanza o cittadinanze, sesso, data di nascita o fascia d'età;
- in caso di accesso tramite fedpol a Europol, conformemente all'articolo 53 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1240, che rinvia all'articolo 17 del medesimo, le informazioni sono sostanzialmente più complete.

**BL** rileva che in questo ambito è necessaria una concretizzazione, in particolare nel quadro delle disposizioni esecutive relative a ETIAS di cui all'articolo 108g D-LStrl.

**SO** approva pienamente che i Cantoni abbiano accesso a ETIAS ai fini del perseguimento penale e della prevenzione dei pericoli. Finora, infatti, le autorità di controllo alle frontiere e di perseguimento penale dispongono di ben poche informazioni sui viaggiatori che hanno valicato senza visto la frontiera esterna dello spazio Schengen.

#### **Conservazione e cancellazione dei dati (art. 54 e 55 del regolamento [UE] 2018/1240)**

**SO** e **ASM** deplorano che i dati ETIAS possano essere conservati soltanto tre anni. **SO** ritiene che questo periodo tanto breve non risponda all'obiettivo di colmare le lacune in materia di informazione e sicurezza. L'esperienza ha mostrato che sovente nei casi complessi l'identificazione finalizzata all'acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio dura molto a lungo, per cui sarebbe opportuno estendere il periodo di conservazione a cinque anni.

#### **Nuove condizioni per l'entrata (art. 5 cpv. 1 lett. a e a<sup>bis</sup> D-LStrl)**

**TI** approva il fatto che in futuro per entrare in Svizzera sarà necessaria un'approvazione ai viaggi ETIAS. **SO** si rallegra che il solo possesso di un'autorizzazione ai viaggi non consenta automaticamente l'entrata ma che al momento dell'attraversamento del confine si decida in merito.

#### **Obblighi delle imprese di trasporto aereo (art. 92 cpv. 1 D-LStrl)**

**SWISS** sottolinea la necessità di prestare attenzione, nell'ambito dell'attuazione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen, a non rendere troppo severi gli obblighi delle imprese di trasporto aereo. In simile modo **SWISS** aveva già precedentemente criticato come esagerati e non efficaci l'inasprimento degli obblighi di diligenza e l'inversione dell'onere della prova introdotti nella LStrl con le modifiche relative al sistema INAD.

**SWISS** ritiene decisivo che nel quadro dell'introduzione di ETIAS le imprese di trasporto aereo svizzere debbano adempiere i medesimi obblighi di diligenza e soddisfare i medesimi criteri come quelle europee, altrimenti rischierebbero di essere svantaggiate sul piano della concorrenzialità. Per questo motivo chiede che l'articolo 92 D-LStrl sia materialmente identico all'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1240 e non lasci alcun sostanziale margine di interpretazione (p. es. per quanto riguarda l'entità dei viaggi in transito tra Stati non associati a Schengen).

Secondo **AsyLex** l'estensione degli obblighi di diligenza e di notificazione delle imprese di trasporto aereo e delle connesse possibilità di sanzionamento costituisce un'ulteriore misura per rafforzare le frontiere esterne che di conseguenza rende ai richiedenti l'asilo più difficile o quasi impossibile entrare legalmente nello spazio Schengen. Per i richiedenti l'asilo che non hanno ottenuto precedentemente un visto umanitario ciò significa che la loro migliore opportunità per entrare in Europa consiste nell'immigrare illegalmente via terra o mare, mettendo

così inutilmente in gioco la loro vita. Reputa confutabile l'idea che rendendo più difficile l'entrata legale in Europa si scoraggia la migrazione irregolare.

### **Accesso della SEM in veste di unità nazionale ETIAS ai dati dell'EES (art. 103c cpv. 2 lett. d D-LStrl)**

**PS** critica l'accesso della SEM ai dati dell'EES per motivi inerenti al diritto in materia di protezione dei dati. **PS** ritiene estremamente importante che questi dati siano trattati con la dovuta diligenza e non siano utilizzati per altri scopi (p. es. relativi alla procedura d'asilo) e che pertanto occorra garantire in seno alla SEM una separazione netta dei due settori dal punto di vista dei compiti e del personale.

### **Dati ETIAS (art. 108a D-LStrl)**

**VD** propone di adottare, perlomeno a livello di ordinanza, un elenco dei dati personali conservati in ETIAS.

### **Unità nazionale ETIAS (art. 108c D-LStrl)**

**TI** approva che la SEM sia designata quale unità nazionale ETIAS in quanto ritiene che essa disponga di personale adeguatamente formato per assumere questo compito.

### **Rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 108c cpv.2 D-LStrl)**

**PS** considera di centrale importanza che la SEM, in veste di autorità decisionale, proceda in modo proporzionato nel rilascio delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS. Chiede che le condizioni per il rifiuto di una tale autorizzazione sulla base di indicazioni concrete o motivi fondati secondo l'articolo 108c capoverso 2 D-LStrl siano restrittive e che la SEM decida sempre in modo giuridicamente equo e privo di arbitrarietà.

### **Revoca di un permesso di diritto degli stranieri e divieto d'entrata**

Secondo **SO** e **ASM** occorre garantire che dopo la revoca di un permesso rilasciato secondo il diritto in materia di stranieri in Svizzera o dopo un soggiorno illegale con successivo divieto d'entrata nonché dopo un'espulsione di diritto penale venga negata la possibilità di ottenere un'autorizzazione d'entrata.

### **Protezione dei dati (capitolo XII del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108g D-LStrl)**

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati di **ZH** rinvia alla sintesi del parere Garante europeo della protezione dei dati<sup>11</sup>.

Secondo **VD** non c'è scritto da nessuna parte che la SEM (o altre autorità) possano registrare e trattare dati ETIAS. Occorre assicurarsi che l'articolo 101 LStrl costituisca una base legale sufficiente.

**USS** considera delicato, dal punto di vista della protezione dei dati, registrare le informazioni sulla situazione personale, tanto più che è previsto che la registrazione dei dati, la procedura per la loro cancellazione e i diritti delle persone interessate siano disciplinati semplicemente dal Consiglio federale e non siano fissati in una legge. Nell'ambito dell'attuazione occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei dati ed evitare assolutamente l'arbitrarietà nel rilascio delle autorizzazioni ai viaggi. Questo parere è condiviso anche da **PS**.

---

<sup>11</sup> [https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-05-23\\_opinion\\_etias\\_ex\\_summ\\_it.pdf](https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-05-23_opinion_etias_ex_summ_it.pdf)

**PS** propone di prevedere le seguenti disposizioni a livello di legge (e non di ordinanza) che disciplinino:

- i dati ETIAS consultabili e la corrispondente procedura (art. 108g lett. b e c D-LStrl);
- la registrazione dei dati, la procedura per la loro cancellazione e i diritti delle persone interessate (art. 108g lett. d D-LStrl);
- la protezione e la sicurezza dei dati (art. 108g lett. d e f D-LStrl); nonché
- l'elenco dei reati che consentono alle autorità di perseguimento penale di accedere a ETIAS (art. 108g lett. g in combinato disposto con art. 108e cpv. 3 D-LStrl).

**VD** è inoltre dell'opinione che l'accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati ETIAS debba costituire un'eccezione e chiede se il fatto che la centrale operativa di fedpol assume il ruolo di punto di accesso centrale significa che fedpol in sé non ha accesso ai dati ETIAS.

**VD** è del parere che occorra introdurre a livello di ordinanza una netta separazione secondo cui possono essere consultati soltanto i dati ETIAS assolutamente necessari per l'adempimento dei compiti dell'autorità in questione (p. es. restrizione dei diritti di accesso del Corpo delle guardie di confine alla prima linea di controllo e diritti supplementari, se necessario, alla seconda). Alle persone interessate va inoltre ricordato che possono consultare i dati soltanto nel quadro dell'adempimento della loro attività professionale. **VD** propone inoltre di mettere a verbale tutte le consultazioni e di prevedere misure tecniche volte a impedire un accesso vietato a dati ETIAS. A tal proposito devono pure essere previsti ed effettuati controlli.

Infine, **VD** rileva che le sue basi legali in materia di protezione dei dati non sono né sufficienti né conformi alle prescrizioni europee. Il Cantone spera che le basi saranno state adeguate entro l'implementazione del nuovo sistema.

### **Comunicazione di dati personali conservati in ETIAS (art. 65 del regolamento [UE] 2018/1240; art. 108f D-LStrl)**

**SO** considera imprescindibile che i dati ETIAS possano essere utilizzati per rinviare cittadini di Stati terzi nel Paese di provenienza o in uno Stato terzo.

### **Disposizione transitoria della presente modifica di legge (art. 126d D-LStrl)**

**TI** approva espressamente la disposizione transitoria prevista nella LStrl.

### **Costi**

**AI** presume che il nuovo sistema non genererà costi supplementari per il Cantone dato che questo non dispone di un proprio sistema di controllo di polizia bensì opera con le usuali applicazioni della Confederazione.

**BL** rileva che i costi per adeguare i sistemi cantonali di controllo di polizia per la consultazione all'interno del Paese andranno a carico dei Cantoni, ma che il loro ammontare non risulta dalla documentazione per la consultazione e deve ancora essere chiarito.

Secondo **JU** e **ASM** l'accesso a ETIAS avverrà presumibilmente tramite SIMIC, per cui è opportuno che oltre a quest'ultimo non debba essere impiegato alcun altro sistema (analogamente alla segnalazione SIS). Dato che pertanto avverrà tramite sistemi della Confederazione, l'accesso delle autorità migratorie cantonali non dovrebbe comportare costi supplementari. **ASM** e **TI** chiedono una conferma vincolante di questa affermazione.

**VS** deplora la poca chiarezza per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie per la Svizzera e i Cantoni. Anche **SG** chiede che nel messaggio si esamini con senso critico e si chiarisca il fabbisogno di risorse dei Cantoni e il relativo finanziamento.

Secondo **SO** il progetto ha ripercussioni per il Cantone a causa della frontiera esterna dello spazio Schengen costituita dall'aeroporto di Grenchen, in cui è la polizia a effettuare i controlli. Sono pertanto necessari adeguamenti delle procedure di controllo alla frontiera, l'implementazione di nuovi strumenti d'impiego, eventualmente misure edili all'aeroporto nonché la formazione e la formazione continua degli organi incaricati di effettuare i controlli.

**CDDGP** ritiene che nell'ambito dell'attuazione occorra tenere conto delle risorse finanziarie e in materia di personale dei Cantoni, evitando nella misura del possibile di gravare le autorità cantonali con un onere supplementare.

**UDC** deplora che il rapporto esplicativo contenga soltanto dichiarazioni vaghe in merito ai costi ricorrenti di ETIAS. Si attende pertanto che nel suo messaggio il Consiglio federale presenti una valutazione dettagliata e comprensibile dei costi, tanto più che prevedibilmente gli sviluppi di Schengen genereranno un onere burocratico e di conseguenza costi sempre più elevati.

## **2.4 Risultati riguardanti la modifica della LStrI**

**AG, GE, JU, SO** e **UR** nonché **PLR** approvano espressamente la prevista modifica temporanea della LStrI. **CDDGP** non ha osservazioni supplementari.

### **3 Elenco dei partecipanti**

#### **Cantoni / Kantone / Cantons**

Kanton Aargau, Regierungsrat	<b>AG</b>
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	<b>AI</b>
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	<b>AR</b>
Kanton Bern, Regierungsrat	<b>BE</b>
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	<b>BL</b>
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	<b>BS</b>
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	<b>FR</b>
République et canton de Genève, Conseil d'État	<b>GE</b>
Kanton Glarus, Regierungsrat	<b>GL</b>
Kanton Graubünden, Regierungsrat	<b>GR</b>
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	<b>JU</b>
Kanton Luzern, Regierungsrat	<b>LU</b>
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	<b>NE</b>
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	<b>NW</b>
Kanton Obwalden, Regierungsrat	<b>OW</b>
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	<b>SG</b>
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	<b>SH</b>
Kanton Solothurn, Regierungsrat	<b>SO</b>
Kanton Schwyz, Regierungsrat	<b>SZ</b>
Kanton Thurgau, Regierungsrat	<b>TG</b>
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	<b>TI</b>
Kanton Uri, Regierungsrat	<b>UR</b>
Canton de Vaud, Conseil d'État	<b>VD</b>
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	<b>VS</b>
Kanton Zug, Regierungsrat	<b>ZG</b>
Kanton Zürich, Regierungsrat	<b>ZH</b>

## **Partiti / Politische Parteien / Partis politiques**

### **Partito socialista svizzero**

Sozialdemokratische Partei der Schweiz  
Parti socialiste suisse

**PS**  
SP  
PS

### **PLR.I Liberali Radicali**

FDP.Die Liberalen  
PLR.Les Libéraux-Radicaux

**PLR**  
FDP  
PLR

### **Unione Democratica di Centro**

Schweizerische Volkspartei  
Union Démocratique du Centre

**UDC**  
SVP  
UDC

## **Tribunali federali / Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux**

### **Tribunale amministrativo federale**

Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht  
Tribunal administratif fédéral

**TAF**  
BVGer  
TAF

### **Tribunale federale**

Bundesgericht  
Tribunal fédéral

**TF**  
BGer  
TF

## **Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / As- sociations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œu- vrent au niveau national**

### **Unione delle città svizzere**

Schweizerischer Städteverband  
Union des villes suisses

**UCS**  
SSV  
UVS

**Associazioni mantello nazionali dell'economia / Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national**

<b>Unione sindacale svizzera</b>	<b>USS</b>
Schweizerischer Gewerkschaftsbund	SGB
Union syndicale suisse	USS
<b>Unione svizzera degli imprenditori</b>	<b>USI</b>
Schweizerischer Arbeitgeberverband	SAV
Union patronale suisse	UPS

**Altre cerchie interessate / Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés**

<b>Associazione dei servizi cantonali di migrazione</b>	<b>ASM</b>
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden	VKM
Association des services cantonaux de migration	ASM
<b>AsyLex</b>	<b>AsyLex</b>
<b>Donne protestanti in Svizzera</b>	<b>DPS</b>
Evangelische Frauen Schweiz	EFS
Femmes protestantes en Suisse	FPS
<b>Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia</b>	<b>CDDGP</b>
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren	KKJPD
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police	CCDJP
<b>Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsbeauftragten</b>	<b>KID</b>
<b>Società svizzera di diritto penale</b>	<b>SSDP</b>
Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft	SKG
Société Suisse de droit pénal	SSDP
<b>Swiss International Air Lines Ltd.</b>	<b>SWISS</b>

\* \* \*